

flitto. Anzi ch'è lasciare che si eserciti l'azione per la libertà del fondo, anzi ch'è lasciare adito alla prova che a nessuna servitù di passaggio vada soggetta la terra del privato cittadino, l'autorità amministrativa eleva a suo beneficio il conflitto, e così l'autorità giudiziaria non può più occuparsi della vertenza. Or bene ammettiamo che anche la Cassazione alla quale verrà rimesso il giudizio relativo al conflitto, dichiari essere di competenza amministrativa il giudicare sull'insorta questione. Questo può verificarsi. E perchè allora non vorrete che contro il decreto dell'autorità amministrativa si possa ricorrere anche, se così vi piace, ad una superiore autorità amministrativa, la quale udite le parti in pubblica udienza, possa maturamente decidere da qual parte sia il torto, da qual parte sia il diritto?

Ancora un altro esempio.

Dopo la pubblicazione del Codice civile, il quale generalizzò in tutta Italia principii che altra volta non erano dovunque ammessi, le acque dipendono dall'autorità amministrativa. Un prefetto dichiara pubblica un'acqua la quale sorge in un fondo privato. Come è suo diritto, il proprietario attacca l'ordinanza del prefetto, chiamandolo innanzi alla autorità giudiziaria. Allora il prefetto eleva il conflitto, il quale è un sistema molto comodo per togliere il giudice a colui i cui diritti furono pregiudicati. Ammettete che la Cassazione dichiari competente in questo caso l'autorità amministrativa. Or bene, perchè non lascerete adito al proprietario di invocare il giudizio di un supremo congresso amministrativo, di provare che a lui veramente l'acqua appartenga?

Potrei trovare altri esempi nella legge di pubblica sicurezza.

Al capitolo 3 della sezione 12<sup>a</sup> della legge sulla pubblica sicurezza trovo che dalle deputazioni provinciali si possono fare decreti per pubblica incolumità. La deputazione provinciale può dichiarare che un dato stabilimento sia insalubre; basta questo decreto perchè si chiuda lo stabilimento. Ma non volete voi che contro questo decreto, il quale può essere stato emanato senza quelle indagini, senza quegli esami che il privato cittadino crede fossero necessarie, non volete che egli possa ricorrere ad un'autorità superiore, e che quest'autorità, udite le parti in pubblica udienza, possa dopo regolare discussione emettere il suo giudizio?

Ecco quello che si vuole dai nostri amici quando si invocano delle garanzie contro l'abuso della pubblica amministrazione, allorchè questa esercita attribuzioni che colpiscono i diritti dei cittadini. E con questo, o signori, non è che si vuol fare risorgere il contenzioso amministrativo.

Se noi dicessimo, per esempio, di voler mutare l'ordine delle idee stabilito negli articoli 1 e 2 della legge sul contenzioso amministrativo, avreste ragione. Noi soltanto vogliamo che nelle materie per le quali all'articolo 3 della legge sul contenzioso amministrativo rimasero giudici le autorità amministrative, ci fossero quei rimedi regolari che vi sono anche nei paesi da lungo tempo soggetti a dispotismo, come in Francia. Capisco che voi mi risponderete che in Francia esiste ancora il contenzioso amministrativo; ma in Francia, anche per il minimo pregiudizio che potesse arrecarvi il potere amministrativo, vi è il ricorso al Consiglio di Stato. Ricorderete come un anno fa il principe Napoleone, essendo stato cancellato dai ruoli dell'esercito nella sua qualità di generale, abbia reclamato al Consiglio di Stato, e le sue domande furono realmente discusse ed esaminate, ed il Consiglio di Stato gli diede torto. Di questo egli potè essere scontento, ma almeno ebbe la soddisfazione di fare esaminare le sue ragioni, di discuterle regolarmente e di averne una sentenza.

Ripeto, s'ingannano coloro i quali credono che il contenzioso amministrativo fu ucciso; no, il contenzioso amministrativo vive integro e più potente di quello che era prima della legge del 20 marzo 1865.

Il contenzioso amministrativo perdette moltissime delle attribuzioni che irregolarmente esercitava allora; ma quelle che gli sono rimaste le esercita senza che il privato cittadino possa regolarmente difendersi ed ottenere quella giustizia alla quale ha diritto. Io non chiedo che la Camera oggi si occupi di questa grave materia, io chiedo che i nostri amici, i quali sono al potere, vogliano studiarla, e che a migliore occasione e quando la crederanno matura, ci portino quelle proposte che saranno degne del senno italiano.

**PRESIDENTE.** Il ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

**MANCINI**, ministro di grazia e giustizia. È raro il caso che oggi avviene, dappoichè tocca a me di fare su questo disegno di legge le dichiarazioni del Governo, anche a nome del mio onorevole collega dell'interno; a me che ebbi l'onore di esserne proponente insieme con altro egregio membro di questa Camera, l'onorevole Peruzzi, e poscia ne fui relatore.

Ma dopo l'ampia e lucida esposizione dei principii direttivi di questa legge, fatta dall'onorevole Mantellini con autorità e felicità di eloquio; dopo altri importanti discorsi di diversi oratori, tutti pronunziati, se io non m'inganno, in senso favorevole alla legge; dopo l'apologia ancor più eloquente che risulta dal non essere surto in questo recinto verun